



Servizi Socio Sanitari

PROT. N. del

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE Artt. 38 e 39 Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i.

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1815 del 28/10/2019
Delibera di Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. del

ART. 1 – FINALITA'

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al punto 1) lettera a) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1815 del 28 ottobre 2019, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

ART. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda che dovranno permanere al momento della liquidazione del contributo:

A1) Cittadinanza italiana;

oppure

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

oppure

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B) Residenza in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione Terre d'Argine (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera) nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione;

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata ove prevista;

oppure

C2) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

oppure

C3) Assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

- a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (“equo canone”) e dalla Legge n. 359/1992 (“patti in deroga”);
- b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

D) Il valore ISEE del nucleo familiare deve essere compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00 (valore massimo).

Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto “ordinario” per le prestazioni sociali agevolate, in corso di validità.

E) Canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali, non superiore ad € 700,00;

ART. 3 – CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1. Essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;
2. avere avuto a far data dal 1° gennaio 2019 la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;
3. avere avuto a far data dal 1° gennaio 2019 la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
4. essere beneficiari di contributi o altre forme di assistenza post sisma ai sensi dell’Ordinanza Commissariale Emilia Romagna 20/2015 e s.m.i. che comportino un rimborso anche parziale del canone di locazione da parte della Struttura Commissariale.;
5. essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
6. avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
7. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

Le seguenti condizioni **non sono** causa di esclusione dal contributo:

- a) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune, salvo che per il sisma 2012 qualora ricorrano le condizioni per una qualche forma di assistenza post terremoto come sopra indicato. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- d) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

ART. 4 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Unione Terre d'Argine, per tramite dei propri uffici territoriali, procede all'istruttoria delle domande raccolte in ciascun comune e alla verifica dei requisiti.

Le domande sono collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni Istat .

ART. 5 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari ad una somma fissa corrispondente a n. 3 mensilità del canone.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo le assegnazioni per ciascun territorio, per cui alcune domande, pur in condizione di ammissibilità, potranno non essere finanziate.

Qualora, scorsa la graduatoria secondo le assegnazioni territoriali, dovesse rimanere disponibilità di risorse queste ultime verranno rimesse in disponibilità per lo scorrimento della graduatoria indipendentemente dalle attribuzioni territoriali.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti dall'Unione Terre d'Argine a partire dal **13/01/2020 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 28/02/2020** presso gli uffici territoriali dei Servizi Socio Sanitari previo appuntamento.

Le domande, presentate secondo le modalità e i termini contenuti nel presente Bando, devono contenere:

- dati anagrafici del richiedente e del proprio nucleo familiare;
- il possesso dei requisiti richiesti;
- l'ammontare del canone di affitto annuale come indicato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni Istat.
- il valore ISEE quale risultante dalla certificazione dell'INPS;
- l'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato;
- codice IBAN del richiedente o di altra persona del nucleo indicata dal richiedente, ovvero indicazioni di altre modalità di pagamento.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

Prima di presentare la domanda di contributo per l'affitto occorre rivolgersi ai CAF per la Dichiarazione Sostitutiva Unica e per l'Attestazione ISEE. I cittadini potranno presentare la domanda entro i termini fissati anche qualora non siano ancora in possesso della attestazione ISEE purché abbiano presentato la DSU entro i termini del bando. In caso di omissioni e/o difformità nell'attestazione ISEE, il richiedente potrà sanare la sua posizione entro 20 giorni dalla chiusura del bando, pena esclusione della domanda.

Le domande devono essere presentate, previo appuntamento, presso le sedi territoriali del Servizio Sociale di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera secondo gli orari e le modalità indicate nelle apposite informative che verranno prodotte dall'Unione Terre d'Argine.

Tutte le informazioni relative al bando possono essere reperite presso le sedi dell'Unione, le organizzazioni sindacali, gli enti e le associazioni del territorio indicate nel materiale informativo specifico che verrà messo in distribuzione.

ART. 7 – BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Beneficiario del contributo è il soggetto che ne ha presentato domanda.

L'Unione Terre d'Argine prevede che il contributo sia erogato direttamente al soggetto che ha presentato la domanda.

L'Unione Terre d'Argine procede all'istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

La non sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 3 n. 1 del presente bando sarà verificata oltre che in fase istruttoria anche al momento dell'erogazione del contributo.

L'Unione Terre d'Argine eroga il contributo per un ammontare pari a n. 3 mensilità del canone di locazione indicato nella domanda.

Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni Istat.

L'assegnazione del contributo avverrà secondo quanto già indicato all'art. 5 del presente bando.

ART. 8 – ALTRE DISPOSIZIONI E CONTROLLI.

L'Unione Terre d'Argine, tramite i propri uffici, comunicherà ai beneficiari l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso. Potranno essere presentate eventuali osservazioni entro il termine di 15 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione.

Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

L'Unione Terre d'Argine – territorio di Carpi effettuerà i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46, 47, 71 e 72.

Saranno sottoposte ad ulteriori controlli quelle domande che presentano un valore ISEE inadatto a sostenere il canone di locazione, pertanto:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, l'Unione, prima della erogazione del contributo, accerta che il Servizio Sociale Territoriale sia a conoscenza dello stato di grave disagio economico - sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà socio-economica di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), l'Unione, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dal Servizio Sociale Territoriale.

Gli accertamenti devono essere eseguiti prima dell'erogazione del contributo.

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 9 – RILEVAZIONE DESTINATA ALLA RACCOLTA DEL DISAGIO ABITATIVO REGIONALE

Nel periodo di raccolta delle domande di contributo di cui al presente bando saranno rilevate anche alcune informazioni significative dei nuclei familiari in situazione di disagio abitativo al fine di predisporre una banca dati da utilizzare per la prossima programmazione degli interventi da effettuare nel settore abitativo, secondo i contenuti richiesti nell'Allegato B) dalla Deliberazione regionale n. 1815 del 28/10/2019.

Apposita scheda per la rilevazione del disagio abitativo contenente i dati richiesti sarà consegnata al momento della presentazione della domanda di contributo di cui al presente bando.

Possono partecipare alla rilevazione i nuclei familiari residenti nei comuni dell'Unione Terre d'Argine, aventi un contratto di affitto regolarmente registrato, non assegnatari di alloggi ERP, e aventi un ISEE compreso tra € 0,00 e € 41.006,00.

ART. 9 – PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dal 25.05.2018 del Regolamento Europeo 2016/679 Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. n. 431/1998 e di cui alla presente deliberazione e per finalità di tipo socio – assistenziale.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

L'interessato può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”: <http://www.garanteprivacy.it/>

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Unione Terre d'Argine nel Comune di residenza. Per ricevere l'informativa estesa rivolgersi all'URP

La titolarità del trattamento dei dati spetta all'Unione Terre d'Argine, la responsabilità al Dirigente del Servizio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento a quanto indicato nella citata deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 1815 del 28/10/2019.

Carpi _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SERVIZI SOCIO SANITARI
WILLIAM SGARBI